Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

I ricorrenti riferiscono di essere titolari, in qualità di eredi dei defunti genitori, dei seguenti BF della serie Q/P: n. 000.681 emesso in data 26/05/1987, per un importo di lire 1.000.000; n. 000.680, emesso in data 26/05/1987, per un importo di lire 1.000.000; n. 000.963, emesso in data 19/12/1987, per un importo di lire 1.000.000; n. 000.964, emesso in data 08/03/1986, per un importo di lire 1.000.000; n. 000.486, emesso in data 24/11/1986, per un importo di lire 1.000.000; n. 000.044, emesso in data 03/08/1987, per un importo di lire 5.000.000; n. 000.003, emesso in data 01/09/1986, per un importo di lire 5.000.000; n. 000.355, emesso in data 24/11/1986, per un importo di lire 500.000; n. 000.077, emesso in data 29/11/1986, per un importo di lire 2.000.000; n. 000.072, emesso in data 31/10/1986, per un importo di lire 2.000.000; nn. 000.056, 000.057, 000.058, emessi in data 04/12/1986, per un importo di lire 100.000; n. 000.084 emesso in data 30/12/1986, per un importo di lire 2.000.000.

Riferiscono, altresì, di essere titolari del seguente BF della serie P/O: n. 000.047, emesso in data 08/03/1986, per un importo di lire 2.000.000.

Recatisi presso il competente ufficio per la riscossione, si sono visti riconoscere un valore di rimborso ingiustificatamente inferiore a quanto dovuto: l'intermediario, infatti, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non avrebbe calcolato il tasso di interesse

secondo quanto previsto originariamente a tergo del titolo ma sulla base dei nuovi rendimenti stabiliti per la serie "Q/P".

Chiedono, pertanto, il rimborso della somma di € 92.110,46 al netto della ritenuta fiscale dovuta sul maggior importo rimborsato, corrispondente alla differenza tra il totale dovuto e l'importo effettivamente liquidato dall'intermediario.

Parte resistente afferma che:

- il ricorso è irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, infondato;
- i buoni fruttiferi di cui si discute, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono alla serie "Q" istituita con D.M. del 13.6.1986; la tabella del Decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il Decreto prevede che sul retro del buono sia apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimane invariato poiché rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- parte ricorrente era a conoscenza che il buono apparteneva alla serie "Q" per via del timbro presente sul fronte e sul retro del buono, e non può affermarsi che i titoli li abbiano sottoscritti senza conoscerne il rendimento;
- l'intermediario, conformemente alla normativa, ha rilasciato buoni fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi sul fronte un timbro con la dicitura "Serie Q/P" e sul retro un timbro con la dicitura 'Serie Q/P", nonché la "misura dei nuovi tassi" di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986;
- la correttezza del comportamento dell'intermediario è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, nella quale si ritiene che sarebbe *"aberrante"* la soluzione per cui su uno stesso buono gli interessi possano *"venir calcolati con riferimento a due serie diverse"*;
- come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963 del 11.2.2019, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986, secondo cui al risparmiatore, per il terzo decennio, verrebbe corrisposto un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto dal buono della serie di cui si tratta;
- la domanda è infondata, perché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro dei buoni (per la serie "P") sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie "Q" (si vedano: Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 5025/2019 e Giudice di Pace di Bergamo, sentenza n. 311/18 del 30.4.2016);
- l'ABF, in numerose decisioni di accoglimento della domanda di riconoscimento di rendimenti – per il periodo dal 21° al 30° anno – coincidenti con quelli originariamente stampati sui buoni, afferma che l'intermediario ha suscitato un falso affidamento nel ricorrente, e di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non possa ammettersi la possibilità di una eterointegrazione del contratto sulla base del DM 13.6.1986;

- l'interpretazione fornita dai Collegi ABF non tiene in debito conto quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" buoni e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso d'interesse e valore puntuale di rimborso: infatti, il decreto stabilisce che venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi e non anche i nuovi importi da rimborsare;
- la Suprema Corte afferma costantemente (Cass. SS. UU. n. 3963/19; Cass. SS. UU n. 13979/2007; Cass. n. 27809/2005.) che i buoni fruttiferi non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.. Ne consegue, pertanto, che ai buoni non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito;
- non può applicarsi al caso in esame il principio del legittimo affidamento, in quanto i titolari del buono conoscevano tutti i tassi di rendimento stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbero potuto conoscerli usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019);
- Il Tribunale di Bologna, sez. IV, ord. del 12.4.2019 ha stabilito che la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto nella misura prevista per la serie "Q", e allo stesso modo il Giudice di Pace di Brescia (Sez. I, sent. n. 655/2019 del 10.4.2019), ha ritenuto che l'intestatario è posto nelle condizioni di riconoscere immediatamente la conversione del titolo nella serie "Q/P" indicata sul titolo stesso (cfr. anche Tribunale di Verona, ord. del 8.5.2018);
- il riferimento di taluni Collegi ABF alla sentenza n. 13979 del 15.6.2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è del tutto fuori luogo. Tale decisione ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa, poiché le SS.UU. si sono pronunciate in relazione all' ipotesi di un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che però sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso (concordano sul punto, Corte d'Appello di Milano n. 5025/2019; Tribunale di Catania, ord. del 28.05.2018 e ord. del 30.11.2017; Tribunale di Monza, ord. del 26.10.2017; Tribunale di Termini Imerese, ord. del 14.5.2017; Tribunale di Ancona, sentenza n. 715/2019; Tribunale di Termini Imerese, ord. 3.12.2018; Tribunale di Verona, ord. del 8.5.2018);
    - in ogni caso, non potrebbero applicarsi i tassi originari, perché questi si riferiscono ad una serie di buoni non più in vigore (cfr. Corte di Cassazione n. 3963/2019; Collegio ABF di Napoli, decisione n. 7859/2019, e Collegio di Bari, decisione n. 7885/2019. Tale indirizzo risulta seguito da diverse pronunce di merito tra cui: la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 18.6.2019; la sentenza del Tribunale di Monza del 20.6.2019; le sentenze nn. 826/2019, 827/2019, 954/2019, 1393/2019 e 1396/2019 del Tribunale di Bergamo; la sentenza del Tribunale di Mantova del 29.5.2019; la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 52/2019; l'ordinanza del Tribunale di Ivrea del 10.1.2019; la sentenza del Tribunale Bologna del 12.4.2019; la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 655/2019; la sentenza del Tribunale di Ancona n. 715/2019; la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 5025/2019);
    - con la Sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 156, dichiarandola inammissibile, poiché il denunciato articolo introduce una legittima modificazione che trova il suo naturale ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione "ab externo" riconducibile all'articolo 1339 c.c.;

- conclusivamente, l'operato dell'intermediario deve ritenersi legittimo.

A supporto della sua posizione, la resistente allega diversa giurisprudenza di merito e di legittimità.

DIRITTO

Il Collegio prende atto che i ricorrenti si qualificano eredi dei cointestatari dei buoni postali di cui è controversia.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente al rimborso di 14 buoni postali serie P/Q, quanto al rendimento maturato nella ultima decade del trentennio. In relazione al suddetto buono il Collegio rileva che sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza Q; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie P, contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni. Sempre sul retro del modulo è apposto un ulteriore timbro correttivo che precisa che i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge e l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne, quindi, la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie P su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie e dei nuovi rendimenti dal 1− al 20−.

In proposito il Collegio richiamo il principio di diritto espresso nella recente pronuncia del Collegio di Coordinamento del 19.3.2020, che a propria volta riprende la pronuncia n. 5674/13 (e cfr. Cass, S.U., n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019): n*ella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità purchè successivi alla sottoscrizione dei titoli".*

Il Collegio ritiene, quindi, corretta l'applicazione delle condizioni cartolarmente previste e non derogate, tra il 21mo ed il 30mo anno.

Tuttavia, in relazione al buono Q/P n. 000964 va rilevato che sebbene parte ricorrente indichi una data di emissione al 19/12/1987, in effetti testualmente si evince la diversa data di emissione dell'8.03.1986. Quindi il buono fu emesso anteriormente alla emanazione del DM 13.6.1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni … di risparmio", che, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"; solo a seguito dell'emanazione del D.M. 13.6.1986 (G.U. 28.6.1986, n. 148) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q».

In proposito, è costante orientamento di questo arbitro rigettare le domande aventi ad oggetto titoli emessi prima della pubblicazione del D.M. 13.6.1986 modificativo dei tassi:

cfr., *ex multis,* Collegio di Milano, decisione n. 2045/17; Collegio di Torino, decisione n. 3147/17; Collegio di Roma, decisione n. 11418/16.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al buono serie P/O, per il quale è stato utilizzato un modulo O; sul fronte è stata prima sbarrata la serie «O» e quindi stampigliata la serie «P» (non consta un secondo timbro con l'indicazione della serie «Q/P»); sul retro, la tabella riportava i rendimenti attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci, secondo i tassi previsti in origine per la serie «O»; sulla predetta tabella dei rendimenti è stato apposto un timbro recante i nuovi tassi di rendimento, solo per i primi 20 anni, relativi alla serie P (timbro «P/O»). Anche in questo secondo caso il buono risulta emesso prima della pubblicazione del sopra menzionato D.M. 13.6.1986.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI